



## *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### **Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, secondo cui *«Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto*



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

*dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19»;*

RILEVATA l'opportunità di assicurare il sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria incentivando l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre

1995, n. 549;

### DECRETA

#### Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. Una quota, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è destinata al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri.

#### Art. 2

(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri fino a un massimo di:

- a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
- b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
- c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

2. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento per l'acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.

3. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni



## *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

dall'avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020.

### Art. 3

#### (Domanda di contributo e assegnazione dei contributi)

1. Le biblioteche di cui all'articolo 2, comma 1, presentano, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, apposita domanda di contributo per l'acquisto di libri alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale sul sito internet istituzionale.

2. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore effettua l'istruttoria ed eroga i contributi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande e, comunque, non oltre il 31 agosto 2020.

3. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti sia superiore alla effettiva disponibilità delle risorse previste dall'articolo 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede al ricalcolo proporzionale dei contributi per tutte le biblioteche richiedenti; qualora il totale dei contributi richiesti sia inferiore alla effettiva disponibilità delle risorse previste dall'articolo 1, la medesima Direzione generale provvede all'attribuzione a tutte le biblioteche richiedenti delle risorse rimanenti, in proporzione alle quote di cui all'articolo 2, comma 1, da utilizzare secondo le modalità stabilite dall'articolo 2.

### Art. 4

#### (Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferite al capitolo 7771 nell'ambito del centro di responsabilità 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

### Art. 5

#### (Controlli)

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore verifica il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, attraverso verifiche amministrativo-contabili, anche a campione.

2. Nel caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate entro i termini e con le modalità di cui al presente decreto o nel caso di accertate irregolarità, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dispone la revoca del contributo assegnato, con recupero delle



*Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Tali risorse sono successivamente attribuite dalla medesima Direzione generale alle altre biblioteche richiedenti, in quote di pari importo.

Art. 6  
(Disposizioni finali)

1. Entro 3 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 4 giugno 2020

IL MINISTRO